



LA DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNAZIONALE

Francesca Peddio, SAO



Quando si produce la «doppia imposizione fiscale»?

Il fenomeno della doppia imposizione internazionale deriva dalla coincidenza delle pretese avanzate da due o più Stati rispetto ad una medesima fattispecie imponibile.

Si pensi ad un soggetto residente fiscalmente in un determinato paese ma che percepisce un reddito all'estero.

Il contribuente può trovarsi ad essere assoggettato sia a tassazione nello stato nel quale ha percepito il reddito (c.d. "**stato della fonte**"), ed anche nello stato dove risiede (c.d. "**Stato della residenza**"). Questi due principi di tassazione applicati ad uno stesso reddito generano quella che in ambito fiscale viene chiamata **doppia imposizione internazionale**.




La doppia imposizione può derivare da due fattispecie diverse, da fenomeni di:

DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNAZIONALE GIURIDICA

- fenomeno oggetto del diritto internazionale tributario nel quale uno stesso soggetto viene sottoposto ad imposizione in due stati diversi con riferimento allo stesso reddito.

DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNAZIONALE ECONOMICA

- individua il caso nel quale uno stesso reddito viene tassato da due stati diversi in capo a due soggetti diversi.

- 
- ▶ non essendoci una norma internazionale che vieti la doppia tassazione, è stato elaborato dall'Ocse un modello di **convenzione contro le doppie imposizioni**: trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l'esercizio della propria potestà impositiva collaborando tra di loro al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.
 - ▶ l'Italia ne ha concluso più di 90 con Paesi tanto dell'Unione Europea, tanto al di fuori dell'Unione Europea
 - ▶ Esistono vari trattati che si differenziano l'un l'altro:



Il metodo dell'esenzione:

- ▶ La fattispecie in cui possiamo trovarci con il metodo dell'esenzione prevede che lo stato di residenza del soggetto che ha percepito il reddito riconosca unilateralmente un'esenzione per alcune categorie di diritti che provengono dall'estero.
- ▶ Affinché sia possibile applicare il metodo dell'esenzione devono essere rispettate alcune condizioni tra cui quella che prevede che il reddito prodotto nello Stato estero sia stato assoggettato a tassazione nello Stato della fonte (lo Stato dove il reddito è stato prodotto). Altrimenti, ove questo non avvenga ci troveremo di fronte ad una doppia non imposizione internazionale



► METODO DELL'ESENZIONE PIENA:

Con questo metodo lo stato di residenza del soggetto che ha percepito il reddito non applica l'imposizione fiscale sul reddito estero percepito. In questo modo il reddito viene assoggettato a tassazione esclusivamente nello stato della fonte.

► METODO DELL'ESENZIONE CON PROGRESSIVITA':

Attraverso questa modalità lo stato di residenza può computare il reddito estero ai fini della determinazione dell'aliquota progressiva applicabile. Tale aliquota può essere applicata agli altri redditi di pertinenza del soggetto con esclusione di quelli di fonte estera, esentati per effetto della convenzione.



Il metodo del credito:

- ▶ Attraverso il metodo del credito lo stato di residenza del soggetto che percepisce il reddito riconosce unilateralmente un credito per le imposte applicate nello Stato della fonte
- ▶ Il meccanismo del credito di imposta prevede che le imposte pagate all'estero per il reddito prodotto siano deducibili dall'imposta dovuta a livello domestico in quanto calcolato sul reddito mondiale prodotto
- ▶ Tuttavia, al fine di evitare un onere troppo gravoso a carico dello stato di residenza viene posto, solitamente, un limite al credito d'imposta deducibile.
- ▶ Credito per imposte estere, articolo 165 del DPR n. 917/86.

